



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



# IL PROCESSO TRIBUTARIO

Le vicende anomale del processo:  
sospensione, interruzione ed estinzione.  
La conciliazione giudiziale

Avv. Alessandro Vannini

26 novembre 2014



## Sommario

- Sospensione (artt. 39, 41, 42 e 43, d.lgs. n. 546/1992);
- Interruzione (artt. 40, 41, 42 e 43, d.lgs. n. 546/1992);
- Estinzione (artt. 44, 45 e 46, d.lgs. n. 546/1992);
  - Conciliazione giudiziale (art. 48, d.lgs. n. 546/1992)

# Sospensione del processo tributario



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

# Definizione

Arresto dell'*iter* processuale a causa di un evento, che compromette la *funzione decisoria* del giudice, e fino al venir meno dell'evento medesimo.

## C.P.C

Art. 295 – «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa»

Art. 296 – «Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre per una solta volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo»

## d.lgs. N. 546/1992

Art. 39 – «Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio»



Il codice di procedura civile prevede due distinte ipotesi di sospensione:

- **Sospensione necessaria (art. 295)**
  - Attiene al fenomeno della «pregiudizialità», per il quale la decisione della causa in corso va sospesa quando dipende dalla soluzione di un'altra vertenza già pendente in carico allo stesso ovvero ad altro giudice che deve essere definita con autorità di giudicato (Mandrioli).
  - È quindi il rimedio previsto per evitare il contrasto di giudicati tra cause in rapporto di pregiudizialità-dipendenza (Tesauro).
  - È ammessa soltanto se il conflitto tra cause non possa essere risolto altrimenti, attraverso la riunione.
  - È ammessa soltanto nel caso in cui le parti della causa pregiudiziale siano le medesime della causa pregiudicata, altrimenti non si porrebbe un tema di conflitto tra giudicati.
- **Sospensione facoltativa (art. 296)**
  - Può avvenire soltanto su istanza concorde delle parti, per una sola volta nel corso del giudizio (per il solo giudizio di primo grado?), soltanto per giustificati motivi e per soli tre mesi
  - È ammessa soltanto quando una norma di legge la preveda.



## Art. 39 del d.lgs. n. 546/1992:

- disciplina soltanto la sospensione «necessaria» del processo tributario;
- individua i soli tre casi in presenza dei quali il processo deve necessariamente essere sospeso (elencazione tassativa):
  - querela di falso;
  - questione pregiudiziale sullo stato o capacità delle persone

Come viene disciplinato il fenomeno della pregiudizialità nelle ipotesi diverse da quelle indicate nell'art. 39?



Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992:

«Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».

N.B.: efficacia della decisione sulla questione pregiudiziale resta confinata entro la *cognitio incidentalis*.



È stata più volte sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 546/1992, laddove non prevede la possibilità di sospendere il processo tributario allorquando un altro giudice debba definire la controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso:

- art. 3, Cost.: disparità di trattamento tra le fattispecie in cui è possibile chiedere ed ottenere la riunione e quelle in cui ciò non è possibile perché le cause pendono dinanzi a giudici territorialmente diversi (C. Cost. n. 31/2008: manifestamente infondata);



- Art. 24, comma 2, Cost.: violazione del diritto di difesa del contribuente del giudizio pregiudicato, che potrebbe non essere in grado di apprestare idoneamente le difese che invece appresterà il contribuente del giudizio pregiudiziale (C. Cost. n. 31/2008: manifestamente inammissibile);
- Altresì manifestamente infondata la questione di legittimità della norma nella parte in cui non contempla la possibilità di sospendere il giudizio tributario in attesa della decisione del giudice penale (C. Cost. n. 335/2010: manifestamente inammissibile)
  - N.B.: secondo la Corte la norma censurata avrebbe dovuto essere in questo caso l'art. 20, d.lgs. n. 74/2000.



## Giurisprudenza tributaria:

- L'art. 39 riguarda i soli casi di sospensione (necessaria) in ipotesi di «pregiudizialità esterna»;
- Si ha «pregiudizialità esterna» quando la controversia pregiudiziale appartiene alla giurisdizione di un giudice diverso dal giudice tributario;
- Al di fuori delle ipotesi tassative elencate nella norma, non vi sono margini per sospendere il giudizio tributario pregiudicato qualora la causa pregiudiziale penda dinanzi:
  - Al giudice civile (Cass. n. 15248/2010; 17937/2004);
  - Al giudice penale (Cass. n. 4924/2013; 8129/2007);
  - Al giudice amministrativo (Cass. n. 12008/2014; *contra* 18988/2007)



- Nei casi di «pregiudizialità interna» (ovverosia laddove la controversia pregiudiziale e quella pregiudicata siano entrambe soggette alla giurisdizione del giudice tributario), la giurisprudenza ammette l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c.
  - Revoca agevolazioni prima casa – Credito d'imposta per acquisto di abitazioni non di lusso entro un anno dall'alienazione della prima (Cass. n. 12520/2013);
  - Accertamento del reddito della società – Accertamento del reddito di partecipazione del socio (Cass. n. 1867/2012);
  - Diniego di esenzione decennale – Singola annualità di un tributo (Cass. n. 11181/2006);
  - Attribuzione della rendita catastale – Liquidazione dell'imposta locale sugli immobili (Cass. n. 26380/2006)



Resta naturalmente inteso che la sospensione *ex art. 295 c.p.c.* è in concreto ammissibile soltanto se non risulti esperibile il rimedio della riunione.

Stante la inderogabilità della competenza per territorio delle Commissioni tributarie (artt. 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992), il rimedio della riunione sarà in concreto praticabile soltanto nelle ipotesi in cui la causa pregiudiziale e quella pregiudicata pendano dinanzi alla medesima Commissione tributaria.

In tutte le altre ipotesi (di «pregiudizialità interna») in cui le cause pendano dinanzi a Commissioni tributarie diverse, risulterà esperibile il solo rimedio della sospensione *ex 295 c.p.c.*

La parte che intenda invocare la sospensione del processo (sia essa dipendente da «pregiudizialità esterna» ovvero da «pregiudizialità interna») è naturalmente tenuta a provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari.



Altri casi di sospensione necessaria secondo regole comuni a tutti i processi:

- Regolamento preventivo di giurisdizione (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; art. 41, comma 1, e 367 c.p.c.);
- Questione di legittimità costituzionale (art. 23, comma 2, l. n. 87/1953)
  - Rilevanza
  - Non manifesta infondatezza
- Questione di interpretazione o di conformità al diritto dell'UE (art. 267, TFUE);
- Ricusazione del giudice (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; art. 52, comma 3, c.p.c.).

Ipotesi tipica del processo tributario:

- Liti fiscali pendenti (da ultimo, l'art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011 ha sospeso le liti fiscali suscettibili di definizione, ma una disposizione analoga era contenuta anche nelle precedenti «edizioni» dei condoni).



# Interruzione del processo tributario



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

# Definizione

Arresto dell'*iter* processuale a causa di un evento e fino al venir meno dell'evento medesimo (medesime conseguenze pratiche della sospensione, diverse le cause).

Gli eventi che danno luogo all'interruzione del processo sono fatti che compromettono l'effettività del *contraddittorio*, in ogni fase del giudizio di merito, con esclusione del giudizio di cassazione.

Funzione dell'interruzione è quindi di evitare che la cessazione/alterazione del contraddittorio influiscano sul diritto di agire e resistere in giudizio, a tutela quindi del diritto di difesa costituzionalmente protetto.



# Cause dell'interruzione

Dopo la proposizione del ricorso:

- Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza (art. 40, comma 1, lett. a);
- Morte, radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati *ex art. 12, d.lgs. n. 546/1992* (art. 40, comma 1, lett. b)



# Cause dell'interruzione

Durante il termine per la proposizione del ricorso:

- Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza (art. 40, comma 1, lett. a);
- Il termine è prolungato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento.

N.B.: si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla l. n. 742/1992 (così come modificata dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014).



# Momento dell'interruzione

Il momento in cui si verifica l'interruzione del processo tributario è diverso a seconda della modalità di alterazione del contraddittorio:

- Momento dell'*evento*, se la parte sta in giudizio personalmente ovvero se l'evento interruttivo medesimo riguarda il difensore incaricato (interruzione istantanea ed automatica);
- Momento della *dichiarazione dell'evento*, in pubblica udienza ovvero per iscritto con apposita comunicazione del difensore incaricato, in ogni altro caso.



# Momento dell'interruzione

L'interruzione non si verifica se l'evento interruttivo avviene:

- Dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle memorie, in caso di trattazione della causa in camera di consiglio;
- Dopo la discussione della pubblica udienza.

In tali casi, infatti, eventuali alterazioni del contraddittorio non sono rilevanti, atteso che in linea di principio non è prevista ulteriore attività processuale.

È fatto salvo il caso in cui non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito. In tal caso, prolungandosi la vicenda processuale, l'evento interruttivo risulterà rilevante.



# Momento dell'interruzione

Stante il rinvio operato dall'art. 61, d.lgs. n. 546/1992, l'istituto dell'interruzione opera, alle stesse condizioni, anche nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

L'interruzione invece non si verifica se l'evento interruttivo avviene nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Il giudizio di legittimità è caratterizzato infatti dall'impulso d'ufficio, pertanto non rilevano eventuali alterazioni del contraddittorio (Cass. SS.UU. n. 14385/2008).



# Momento dell'interruzione

Se l'evento interruttivo avviene in pendenza del termine per proporre appello:

- Il d.lgs. n. 546/1992 non contempla espressamente tale eventualità;
- In virtù del disposto dell'art. 1, comma 2 del decreto, si ritiene siano applicabili le disposizioni del c.p.c. in argomento.



# Momento dell'interruzione

Art. 328 c.p.c.

«Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata»

«Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto»

«Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento»



# Momento dell'interruzione

- Comma 1: prevede l'ipotesi di evento interruttivo verificatosi in pendenza del *termine breve* per proporre appello. In tale eventualità, il predetto termine viene interrotto automaticamente ed il nuovo decorre dalla rinnovazione della notificazione della sentenza.
  - Tale disposizione prevede naturalmente che la parte che ha interesse al decorso del termine breve si attivi tempestivamente al fine di accertare la sussistenza di un evento interruttivo nei 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza;
  - Nell'ipotesi in cui tale accertamento non venga esperito e la notificazione non venga rinnovata, rileverà il solo termine lungo.
  - Non si pone naturalmente un tema di interruzione allorquando venga spontaneamente proposto appello da parte di chi sia a ciò legittimato e vi abbia interesse.



# Momento dell'interruzione

- Comma 3: prevede l'ipotesi di evento interruttivo verificatosi in pendenza del *termine lungo* per proporre appello.
  - Prima della riforma operata dalla l. n. 69/2009, quando il termine lungo era pari ad un anno, il verificarsi dell'evento interruttivo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (ovverosia in ragionevole prossimità dello scadere del termine) determinava una proroga di ulteriori sei mesi dal giorno dell'evento.
  - Con la riforma del 2009, il termine lungo è ora pari a sei mesi, pertanto l'art. 328, comma 3, c.p.c. risulta concretamente inapplicabile: «dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza» non v'è alcun tema di interruzione atteso che – in assenza di appello – si è già formato il giudicato.



# Momento dell'interruzione

- Quali soluzioni?
  - Abrogazione implicita dell'art. 328, comma 3, c.p.c.?
  - Dimidiazione analogica di entrambi i termini?
  - Dimidiazione analogica del solo primo termine (rimuovendo l'incompatibilità con il nuovo termine lungo), lasciando inalterata l'entità della proroga?



# Momento dell'interruzione

La dottrina ha rigettato l'eventualità di un intervento arbitrario sui termini della legge processuale, i quali implicano preclusioni o decadenze e, quindi, non tollerano discrezionalità degli interpreti, ma necessitano solo del buon governo del legislatore.

È stato pertanto suggerito di applicare al fenomeno dell'interruzione in pendenza del termine lungo i principi desumibili dai restanti commi dell'art. 328 c.p.c.:

- Il termine lungo, in caso di verificarsi di un evento interruttivo, riprende a decorrere *ab initio* dall'evento, come se non fosse mai decorso (Consolo).

Nella pratica occorre forse osservare maggiore prudenza e – per quanto possibile – ritenere insuscettibile di interruzione il termine lungo semestrale.



# Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo

Art. 41, d.lgs. n. 546/1992

- La sospensione è *disposta* (provvedimento costitutivo);
- L'interruzione è *dichiarata* (provvedimento dichiarativo);

Dal Presidente della sezione con *decreto* reclamabile (se non è ancora stata fissata l'udienza di trattazione)

Dal Collegio con *ordinanza* (in caso contrario).



# Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo

A differenza della sospensione, che viene *disposta*, l'interruzione viene *dichiarata* atteso che essa si produce istantaneamente ed automaticamente al verificarsi dell'evento interruttivo, di talché il giudice si limita a prenderne atto.

Il provvedimento dichiarativo dell'interruzione ha valore di una presa d'atto e rileva, successivamente, ai fini del computo del termine per la ripresa del processo interrotto.



# Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo

Art. 42, d.lgs. n. 546/1992

La sospensione e l'interruzione del processo determinano le medesime conseguenze pratiche:

- Durante il loro decorso non possono essere compiuti atti del processo;
- I termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione di apposita istanza di trattazione;
- Restano naturalmente validi gli atti compiuti prima dell'arresto del processo;
- Non sono preclusi atti che non determinano sviluppi processuali (*e.g.*, può essere conferita procura ad un nuovo difensore).



# Ripresa del processo sospeso

Art. 43, d.lgs. n. 546/1992

Il processo sospeso riprende se *entro sei mesi dalla cessazione della causa* che ne ha determinato la sospensione viene riassunto da una delle parti.

N.B.: analoga norma (con termine di tre mesi) è contenuta nell'art. 297 c.p.c., il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il *dies a quo* per la riassunzione sia quello della cessazione della causa di sospensione, anziché quello della conoscenza che ne abbiano le parti (C. Cost. n. 34/1970).

Dubbi in merito alla rilevanza anche in materia tributaria della dichiarata costituzionalità *in parte qua* dell'art. 297 c.p.c.



# Ripresa del processo sospeso

La cessazione della causa che ha determinato la sospensione del processo si ha evidentemente con il passaggio in giudicato della decisione che ha definito la causa pregiudiziale.

Il termine assegnato dalla legge deve ritenersi pacificamente perentorio ed il suo mancato rispetto comporta l'estinzione del giudizio, con conseguenze diverse a seconda del grado in cui esso pende.



# Ripresa del processo interrotto

Art. 43, d.lgs. n. 546/1992

Il processo interrotto riprende se *entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione* la parte cui spetta proseguirlo presenta istanza di riassunzione.

Nel processo tributario il provvedimento dichiarativo dell'interruzione, ancorché essa operi automaticamente ed istantaneamente, è sempre necessario, ai fini del computo del termine per la riassunzione (Cass. n. 21108/2011).



# Ripresa del processo sospeso o interrotto

La riassunzione del processo sospeso o interrotto si effettua mediante deposito di una istanza di trattazione rivolta al Presidente di sezione.

- L'istanza di trattazione, in quanto atto del processo, può contenere la procura *ex art. 12*, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore.

La Commissione provvederà a comunicare alle parti costituite ed alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori la data della trattazione *ex art. 31*, d.lgs. n. 546/1992.



# Estinzione del processo tributario



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

# Definizione

Arresto anticipato dell'*iter* processuale senza che sia avvenuta la pronuncia di una sentenza definitiva.

A differenza della sospensione e dell'interruzione, l'arresto è definitivo.

Funzione dell'istituto dell'estinzione è quella di evitare la prosecuzione del processo quando:

- Si verifica la rinuncia al ricorso;
- Si rileva l'inattività delle parti;
- Cessa la materia del contendere;
  - Si perfeziona la conciliazione giudiziale.



# Rinuncia al ricorso

Art. 44, d.lgs. n. 546/1992

Rinuncia al *ricorso* → venir meno della domanda introduttiva.

Rinuncia all'*azione* → venir meno del diritto a far valere le proprie ragioni in giudizio.

Rinuncia a singoli *capi della domanda* → venir meno di una o più articolazioni logiche delle difese (attiene alla discrezionalità tecnica del difensore).



# Rinuncia al ricorso

C. Cass. n. 8182/2007.

La dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia del contribuente al *ricorso* non comporta l'inammissibilità di altri ricorsi, tempestivamente proposti dal contribuente avverso il medesimo atto impositivo, in epoca successiva al primo ricorso ed in sostituzione dello stesso, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all'azione

(segue)



# Rinuncia al ricorso

(segue)

La struttura impugnatoria del procedimento tributario non può in alcun modo giustificare l'estensione del principio di «consumazione del diritto di impugnazione» (il quale opera soltanto nelle ipotesi di inammissibilità dell'appello ovvero del ricorso per cassazione) al caso dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Il principio di «consumazione» è peraltro da interpretare in senso restrittivo, così da ridurre le ipotesi di inammissibilità, escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge, come non lo è nel caso del secondo ricorso proposto, in termini, contro un atto impositivo fiscale, dopo aver rinunciato esplicitamente al primo

(segue)



# Rinuncia al ricorso

(segue)

Prima della pronunzia del provvedimento giudiziale contenente la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello ovvero del ricorso per cassazione, anche l'appello o il ricorso per cassazione possono essere riproposti, purché non siano scaduti i termini di legge.



# Rinuncia al ricorso

C. Cass. n. 5911/1980

Ha escluso che la rinuncia al ricorso in sede di giudizio d'appello permetta alla parte di riproporre l'impugnazione, anche se in via tempestiva ed anche se la finalità è quella di sostituire un'impugnazione viziata con una valida.



# Rinuncia al ricorso

La rinuncia al ricorso non rientra nei poteri attribuiti al difensore in virtù del mandato alle liti, di talché potrà essere espressa soltanto dalla parte personalmente (nei casi in cui ciò è possibile) ovvero dal procuratore speciale (che può essere naturalmente lo stesso difensore).

La parte che rinuncia deve rimborsare le spese del giudizio, salvo diverso accordo, e la liquidazione è operata dal Presidente di sezione ovvero dalla Commissione con ordinanza.



# Rinuncia al ricorso

Requisiti della rinuncia:

- *Dichiarazione* solenne per iscritto, sottoscritta dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori;
  - Si ritiene che, in virtù del disposto dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia (e la successiva accettazione) possano essere fatte anche verbalmente in udienza, mediante riproduzione del loro contenuto nel processo verbale.



# Rinuncia al ricorso

- *Accettazione* espressa delle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
  - L'accettazione non sarà necessaria nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso determina il consolidamento della pretesa contenuta nell'atto impugnato. (v. però in tema di rimborsi).
  - Nel corso del giudizio di secondo grado, la rinuncia all'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole impugnata, pertanto si ritiene che l'accettazione sia parimenti implicita. (v. però appello incidentale)
  - Nel corso del giudizio in Cassazione l'accettazione non è prescritta quale requisito per il perfezionamento della rinuncia (art. 390 c.p.c.).
- *Deposito* dell'atto di rinuncia e dell'accettazione presso la segreteria della Commissione.



# Rinuncia al ricorso

Il Presidente della sezione ovvero la Commissione, verificata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, dichiarano l'estinzione del processo

Il Presidente dichiara l'estinzione con *decreto* reclamabile

La Commissione dichiara l'estinzione con *sentenza*, che può naturalmente essere oggetto di gravame.

La forma del provvedimento dipende dalla fase in cui pende il relativo giudizio.



# Inattività delle parti

Art. 307 c.p.c.

Nel processo civile, l'estinzione per inattività delle parti costituisce il corollario del principio per cui il processo è costantemente governato dall'impulso di parte.

Art. 45, d.lgs. n. 546/1992

Nel processo tributario, la parte non è tenuta ad una particolare attività processuale, a pena di decadenza, una volta notificato il ricorso introduttivo. Pertanto, l'estinzione si verifica soltanto nelle ipotesi di mancata:

- prosecuzione
- riassunzione
- integrazione

Nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice autorizzato dalla legge a fissarlo.



# Inattività delle parti

Ipotesi nel d.lgs. n. 546/1992:

- Art. 5, comma 5: riassunzione dinanzi alla Commissione dichiarata competente;
- Art. 14, comma 2: integrazione del contraddittorio;
- Art. 43: riassunzione del processo sospeso o interrotto;
- Art. 63, comma 2: riassunzione del giudizio a seguito di rinvio operato dalla Corte di cassazione.



# Inattività delle parti

Se il processo si estingue per inattività, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Se però una parte propone opposizione rispetto al provvedimento che ha dichiarato l'estinzione, le spese seguiranno ordinariamente la soccombenza all'esito di quel giudizio.

L'inattività può essere rilevata d'ufficio, ma soltanto nel grado in cui essa si è verificata.



# Cessazione della materia del contendere

Art. 46, d.lgs. n. 546/1992

Eliminazione definitiva del contrasto tra le parti, così da rendere del tutto inutile la pronuncia del giudice adito.

A differenza dell'estinzione per rinuncia e per inattività, che costituiscono «fatti processuali», la cessata materia del contendere rappresenta un «fatto sostanziale», ovvero sia un evento che attiene al diritto sostanziale.

In questo senso, essa non rientra propriamente nel novero dei fatti estintivi se non *quoad effectum*.



# Cessazione della materia del contendere

Il legislatore ha individuato nella «definizione delle pendenze tributarie» nei casi previsti dalla legge le uniche fattispecie «tipiche»: istituti premiali volta per volta previsti dalla legge (condoni, sanatorie, etc.).

Inoltre:

- Autotutela dell'Ufficio (v. però sostituzione dell'atto);
- Adempimento spontaneo da parte del contribuente.



# Cessazione della materia del contendere

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.

C. Cost. n. 275/2005

Norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie.

→ Quando è il contribuente a definire, è giusto che resti inciso delle spese anticipate. In tutti gli altri casi, il giudice deve sempre decidere sulle spese, secondo il criterio della «soccombenza virtuale».



# Cessazione della materia del contendere

C. Cass. n. 1230/2007

Non può, *sic et simpliciter*, correlarsi alla cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese, soluzione esegetica certamente non improntata ad un'ottica adeguatrice ai principi costituzionali di ragionevolezza, di trattamento privilegiato per la parte pubblica privo di obiettiva giustificazione, di parità delle parti e del «giusto processo».

(segue)



# Cessazione della materia del contendere

(segue)

Pertanto, anche nel contesto dell'auspicata (...) equiparazione dei due tipi di processo, deve farsi ricorso alla regola, ampiamente conclamata nel processo civile ordinario, della «soccombenza virtuale» (...)

L'operatività della richiamata regola comporta che debba ripercorrersi l'iter decisionale al fine di verificare e fissare l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'annullamento (o la revoca) dell'atto impugnato in sede di autotutela.



# Cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere è dichiarata:

- Dal Presidente di sezione con *decreto* reclamabile;
- Dalla Commissione con *sentenza* (soggetta agli ordinari strumenti di impugnazione)



# Effetti dell'estinzione del processo

Art. 310 c.p.c.

L'estinzione del processo non estingue l'azione

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'art. 116 c.p.c.

Art. 338 c.p.c.

L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata (...).



# Effetti dell'estinzione del processo

Estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti:

- Se l'evento si verifica in pendenza del giudizio di primo grado, l'atto impugnato diviene definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria;
- Se l'evento si verifica in pendenza del giudizio di secondo grado, si determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (fatta salva la proposizione del ricorso per cassazione);
- Se l'evento si verifica in pendenza del giudizio di legittimità, si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
- Se l'evento si verifica in pendenza del giudizio di rinvio all'esito della cassazione della sentenza di secondo grado, si determina il consolidamento dell'atto impositivo originariamente impugnato, stante la rimozione dei provvedimenti giurisdizionali resi.



# Effetti dell'estinzione del processo

Estinzione del processo per cessazione della materia del contendere attiene al diritto sostanziale quindi gli effetti sono diversi rispetto a quelli della rinuncia al ricorso e dell'inattività delle parti.

Gli effetti dell'estinzione per cessazione della materia del contendere sono quelli determinati dal *fatto* che ha rimosso le ragioni del conflitto tra le parti.



# Effetti dell'estinzione del processo

C. Cass. n. 18640/2008

La declaratoria di estinzione del giudizio concernente, come quello in esame, una lite fiscale definita ai sensi dell'art. 16 detto, quindi, siccome accertativa dell'intervenuta definizione di una pendenza tributaria in ipotesi specificamente prevista dalla legge, importa la caducazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali resi nel processo relativo perché travolti dalla accertata definizione, voluta dal contribuente, della lite fiscale



# Effetti dell'estinzione del processo

(segue)

(...) perché quella volontaria definizione, per sua natura annulla *ab origine* la pendenza tributaria *sostanziale*, di tal che il perdurare degli effetti delle sentenze eventualmente emesse nel processo poi definito contrasterebbe con l'accertata intervenuta definizione del rapporto oggetto della pronuncia.



# Effetti dell'estinzione del processo

In sintesi:

- La cessazione della materia del contendere è un fenomeno di diritto sostanziale;
- che determina la caducazione degli effetti di tutte le pronunce rese, le quali altrimenti contrasterebbero con l'assetto sostanziale sottostante determinato dalle parti;
- non trovano applicazione gli artt. 310 e 338 c.p.c.



# Conciliazione giudiziale



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



# Definizione

Art. 48, d.lgs. n. 546/1992

Procedimento volto alla definizione della pretesa tributaria, il quale conduce all'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Si inserisce evidentemente in un quadro sistematico di deflazione del contenzioso tributario, visto il carattere premiale che ne consegue in punto di riduzione delle sanzioni.



# Definizione

Due tipi di conciliazione:

- Fuori e prima dell'udienza
- In udienza (ovvero dopo l'udienza, nel termine assegnato dal giudice).

Tratti comuni:

- Necessità dell'accordo delle parti;
- Possibilità di conciliare soltanto le controversie pendenti in primo grado (escluse quelle *ex art. 17-bis*, d.lgs. n. 546/1992);
- Può essere totale o parziale;
- Determina la riduzione delle sanzioni amministrative;
- Si perfeziona con il versamento dell'ammontare definito ovvero con la prima rata di esso.



# Procedimento

In udienza:

- Redazione di apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute

Fuori e prima dell'udienza:

- Se l'istanza è presentata prima della fissazione della trattazione → il Presidente dichiara con *decreto* l'estinzione del giudizio se ammette la conciliazione; se non l'ammette, fissa la trattazione della controversia.



Fine



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

